

REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI FUMO

Sezione I Norme Generali

Art. 1: Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il divieto di fumo ai sensi della Legge n. 3 del 16.01.2003 **così come modificata dal D.Lgs. 12.01.2016 n. 6**, della Legge n. 584 dell'11.11.1975, nonché dell'intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati nelle pubbliche amministrazioni non statali, per quanto applicabili, nell'ambito delle strutture afferenti l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema.

Sezione II criteri interpretativi

Art. 2 Identificazione delle aree soggette a divieto

Nelle strutture dell'ASST di Crema il divieto di fumo si applica in qualsivoglia locale chiuso fatta eccezione, se ed in quanto esistenti, di locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati ai sensi di legge, **nonché nelle pertinenze esterne del presidio ospedaliero e nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, pediatria.**

Sezione III adempimenti attuativi

Art.3 prescrizioni tecniche

Nei locali/aree dove si applica il divieto di fumo saranno affissi appositi cartelli recanti l'indicazione del divieto stesso, l'indicazione della relativa norma di divieto, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni e dell'autorità cui compete accertare il divieto.

Art. 4 individuazione di funzionari delegati

Il Direttore Generale provvederà con un proprio atto deliberativo a nominare i funzionari incaricati, nell'ambito delle strutture di rispettiva assegnazione, di procedere alla contestazione delle eventuali infrazioni della norma negli spazi in cui vige il divieto ai sensi del precedente art. 2.

Art. 5 Procedimento sanzionatorio

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa di importo pari a quanto stabilito dall'art.7 della Legge n.584/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

Allo stato il trasgressore soggiace ad una multa pari ad un minimo di Euro 27,50 ed un massimo di Euro 275,00; la sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore ovvero a chi è tenuto alla sorveglianza in caso di minore età e di incapacità di intendere e volere del trasgressore. In caso di immediata sottoscrizione del verbale di infrazione da parte del trasgressore, il funzionario provvede alla consegna immediata al medesimo di n. 1 copia del verbale rimettendo la restante copia all'U.O. Affari Generali e Legali che si farà carico di inviarla alla AST di riferimento, per conto del funzionario.

In caso di rifiuto da parte del trasgressore a sottoscrivere il verbale di infrazione, il funzionario invierà tutte le copie del verbale redatto all'U.O. Affari Generali e Legali. Sarà compito di tale Unità operativa di notificare, per conto del funzionario, con le modalità previste all'art. 4 della legge n. 689/81, il verbale di accertamento al trasgressore.

La suddetta notificazione dovrà avvenire nei termini di 90 giorni dall'accertamento nei confronti di trasgressori residenti nel territorio della Repubblica e nei termini di trecentosessanta giorni, ai controinteressati residenti all'estero.

Eguale mente l'U.O. Affari Generali e Legali provvederà alla segnalazione del caso nei riguardi dell'AST di riferimento una volta espletata la notifica e completato con gli estremi di quest'ultima il verbale di accertamento dell'infrazione.

Qualora il funzionario che ha contestato l'infrazione o per suo conto l'U.O. Affari Generali e Legali, non ricevano dal trasgressore, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica dell'infrazione, riscontro del pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/81 inoltreranno alla AST di riferimento, Ente competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento, rapporto completo composto dal processo verbale di accertamento con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Sezione IV disposizioni finali

Art.6 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia di divieto di fumo